

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITA'

(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ **Prov.** _____ **il** _____

C.F. _____ **residente a** _____

Prov. _____ **in Via** _____

Nr. _____ **Cell.** _____ **Email** _____

PEC _____

☐

In qualità di SOCIO

☐

In qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITÀ NEGLI ATTI ED USO DI ATTI FALSI, SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

di non versare in una situazione di incompatibilità di cui all'art. 10, comma 6, della Legge 12 novembre 2011, n. 183¹ e all'art. 6 del D.M 8 febbraio 2013, n. 34²

Benevento _____ **Firma** _____

¹ Art. 10, comma 6, L. 12/11/2011, n. 183. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altre società tra professionisti.

² Art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, nr. 34 incompatibilità.

1. L'incompatibilità di cui all'art. 10, comma 6, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza.

2. L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.

3. Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:

- a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento;
- b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

4. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.

5. Le incompatibilità previste nei commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità di investimento di una società professionale.

6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per le società tra professionisti e per il singolo professionista.